mimit.AOO_MT.REGISTRO UFFICIALE.U.0029047.30-07-2026

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA
DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO
DIV. II - NORMATIVA TECNICA - SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI, QUALITÀ PRODOTTI E SERVIZI

Oggetto: Richiesta di parere interpretativo in ordine all'applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 alle attività di allestimento temporaneo di impianti audio, luci e video destinati a pubblici spettacoli e alla possibilità di affidamento in subappalto delle relative attività.

Con riferimento all'istanza indicata in oggetto, di cui al prot. MIMIT (E) n. del 23 giugno u.s., esaminata la documentazione trasmessa, questa Amministrazione rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si richiamano i precedenti orientamenti ministeriali **già espressi in materia**, ed in particolare il **parere n. 1.21, reso alla Camera di Commercio di Varese in data 28 settembre 2012**, concernente gli impianti elettrici temporanei, nonché il **parere n. 15.4, reso a privato in data 4 dicembre 2015**, relativo al rilascio della dichiarazione di conformità.

Il parere n. 1.21 del 28 settembre 2012, l'applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 sembra presupporre il ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 1 del medesimo decreto, ossia che si tratti di impianti posti al servizio di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Nel medesimo parere sembra altresì emergere che la mera installazione di apparecchiature utilizzatrici di energia elettrica, quali impianti audio-video intesi come apparecchi "plug and play" o comunque privi delle caratteristiche proprie di un impianto disciplinato dal D.M. n. 37/2008, non ricadrebbe nell'ambito applicativo del decreto e, conseguentemente, non richiederebbe il possesso dell'abilitazione prevista dal medesimo provvedimento.

Diversamente, qualora l'attività riguardi la realizzazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione di impianti elettrici, radiotelevisivi o elettronici riconducibili alle definizioni

contenute nell'articolo 2 del D.M. n. 37/2008 e posti al servizio di edifici o delle relative pertinenze, sembrano trovare applicazione tutte le disposizioni del decreto, con conseguente obbligo che le attività siano svolte esclusivamente da imprese abilitate ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto.

Pertanto, per quanto di competenza, alla luce dei pareri già consolidati, si si forniscono le seguenti indicazioni.

1. Obbligo di abilitazione ai sensi del D.M. n. 37/2008

L'obbligo di possedere l'abilitazione prevista dal D.M. n. 37/2008 non sembra derivare dal carattere temporaneo o permanente dell'installazione, bensì dalla riconducibilità dell'attività **all'ambito di applicazione individuato dall'articolo 1 del decreto**.

2. Affidamento in subappalto

Con riguardo all'affidamento a terzi delle attività oggetto dell'istanza, si richiama quanto chiarito nel **parere n. 15.4 del 4 dicembre 2015**, secondo il quale gli obblighi derivanti dal D.M. n. 37/2008 graverebbero sull'impresa che esegue concretamente l'installazione dell'impianto, anche con riferimento alla dichiarazione di conformità.

3. Responsabilità dell'impresa affidataria e del committente

Per quanto concerne le responsabilità derivanti dall'affidamento delle attività, si osserva che il D.M. n. 37/2008 individua quale soggetto tenuto all'osservanza delle prescrizioni tecniche e documentali l'impresa che realizza l'impianto ricadente nel campo di applicazione del decreto, secondo quanto già chiarito dal **parere n. 15.4 del 4 dicembre 2015**.

Alla luce di quanto precede, la presente si pone in continuità con i precedenti orientamenti ministeriali sopra richiamati. Restano ferme le ulteriori responsabilità eventualmente previste dalla normativa civilistica, penale, in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e pubblico spettacolo, nonché ogni altra disposizione applicabile, la cui trattazione esula dalle competenze di questa Amministrazione.

LA DIRIGENTE